



Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b^{bis}-c

¹ Nella presente ordinanza si intende per:

- b^{bis}. *fabbricante*: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
- b^{ter}. *rappresentante autorizzato*: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- b^{quater}. *importatore*: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto proveniente dall'estero;
- b^{quinquies}. *distributore*: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- b^{sexies}. *fornitore di servizi di logistica*: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati; sono esclusi i servizi postali di

¹ RS 734.6

cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010² sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci;

- b^{septies}. *prestatore di servizi della società dell'informazione*: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- c. *operatore economico*: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica.

Art. 5 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, sul prodotto o, qualora ciò risulti impossibile, sul suo imballaggio o sulla documentazione allegata devono essere indicati anche il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo di contatto del fornitore di servizi di logistica.

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 3^{bis}

^{1bis} Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all'obbligo di cui al capoverso 1 quando:

- a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e
- b. non vi è alcun importatore.

^{3bis} Essa deve essere mantenuta costantemente aggiornata.

Art. 9 cpv. 4

⁴ Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all'obbligo di cui al capoverso 3 quando:

- a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e
- b. non vi è alcun importatore.

Art. 17 cpv. 5 e 6

⁵ Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con gli organi esecutivi nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti oggetto del suo mandato.

⁶ Su richiesta di un organo esecutivo, i fornitori di servizi della società dell'informazione sono tenuti a cooperare con l'organo esecutivo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti messi in vendita online attraverso i loro servizi.

² RS 783.0

Art. 18 cpv. 4

⁴ Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l'organo esecutivo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.

Art. 19 cpv. 5

⁵ In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l'organo esecutivo ha anche la facoltà di ordinare all'operatore economico o al prestatore di servizi della società dell'informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto da un'interfaccia online.

Art. 20 cpv. 1^{bis} e 4

^{1bis} Gli organi esecutivi possono informare la popolazione della non conformità tecnica di un prodotto, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, possono pubblicare le informazioni seguenti:

- a. le informazioni che ne permettono l'identificazione, in particolare il fabbricante, il marchio e il tipo;
- b. l'utilizzo a cui è destinato il prodotto;
- c. le fotografie del prodotto e del suo imballaggio;
- d. la data della decisione di non conformità;
- e. le misure adottate.

⁴ Possono partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi informazioni conformemente al capoverso ^{1bis}.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr